



## COMUNE DI DAVAGNA

Citta' Metropolitana di Genova

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**DELIBERAZIONE N. 8**

**Adunanza del 01-02-2019**

**Codice Ente: 0210**

OGGETTO:	<b>Conferma aliquote TASI 2019</b>
----------	------------------------------------

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **uno**, del mese di **febbraio**, alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza delle modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale, che all'appello risultano:

		<b>Pr./As.</b>
<b>Malatesta Romildo</b>	SINDACO	<b>P</b>
<b>RIMASSA PAOLINO</b>	ASSESSORE	<b>P</b>
<b>RICCI ANNA</b>	ASSESSORE	<b>P</b>
<b>Totale</b>		<b>3      0</b>

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE **Dott. Luigi Guerrera** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **Romildo Malatesta** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**Del. G.C. n. 8 del 01-02-2019**

**PARERI AI SENSI DEL T.U. APPROVATO CON D. LGS. N. 267 DEL 18/8/2000**

In ordine alla deliberazione segnata all'oggetto:

**P A R E R E   T E C N I C O**

Si esprime parere tecnico Favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/00

Davagna, 01-02-2019

IL RESPONSABILE DI AREA  
F.to (Dott. Luigi Guerrera)

**P A R E R E   C O N T A B I L E**

Si esprime parere contabile Favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/00

Davagna, 01-02-2019

IL RESPONSABILE DI AREA  
F.to (Dott. Luigi Guerrera)

**LA GIUNTA COMUNALE**

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014);

**CONSIDERATO** che ad opera dei commi da 639 a 705 della richiamata Legge n. 147/ 2013, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

**RILEVATO** che la predetta imposta si basa su distinti presupposti:

- il primo presupposto è costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore;
- il secondo presupposto è collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**VERIFICATO** che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
  - tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
  - tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**PRESO ATTO** che con il presente atto si intende intervenire sulla componente I.U.C. relativa alla tassa per la copertura dei costi per i servizi indivisibili (TASI);

**CONSIDERATO** che la disciplina della I.U.C. per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili, da applicare nel territorio comunale per l'anno 2018, è contenuta nel regolamento comunale per l'applicazione della I.U.C.-TASI;

**DATO ATTO** che la Legge di Stabilità 2016 (n. 208/2015) ha apportato, fra le altre, le seguenti modifiche:

- l'esenzione dalla TASI per le abitazioni principali del possessore od utilizzatore ad esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 1, comma 14, lett. b);
- la riduzione del 50% della base imponibile dell'IMU degli immobili dati in comodato d'uso dal soggetto passivo, ai parenti in linea retta entro il primo grado che utilizzano come abitazione principale a partire dal 01.01.2016, ad esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 1 comma 10 lettera 0a);

**DATO ATTO** che la scadenza per l'approvazione dei bilanci di previsione 2019/2021, già prorogata al 28 febbraio 2019 dal Decreto del Ministero dell'Interno datato 7 Dicembre 2018 e pubblicato sulla G.U. n. 292 del 17 dicembre 2018 è stato ulteriormente posticipato al 31/03/2019 come da parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, nel corso della seduta straordinaria del 17 gennaio 2019;

**RIMARCATO** che le norme regolamentari sono altresì conformi al dettato dell'art. 52, del D.Lgs. n. 446/97, che riconosce potestà regolamentare ai Comuni, così come confermata dall'art. 14, comma 6 del D.Lgs. n. 23/2011, recante "*disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*" e dall'art. 1, comma 702, della richiamata Legge n. 147/2013;

**EVIDENZIATO** che le riduzioni ed esenzioni disciplinate dal regolamento comunale rispettano i vincoli della normativa richiamata;

**VISTA** la disciplina concernente le modalità di calcolo della nuova tassa sui servizi indivisibili che, per la gran parte, mutua le disposizioni dalla normativa IMU;

**PRECISATO** che la base imponibile a cui fare riferimento, per l'applicazione dell'aliquota deliberata dal Comune, è la medesima prevista per il calcolo dell'IMU;

**RAMMENTATO** che l'aliquota di base per l'applicazione della TASI è stabilita nella misura dell'1 per mille ed il Comune, con apposita delibera di Consiglio Comunale, può decidere di ridurre la predetta misura, fino all'azzeramento, in ragione della potestà regolamentare statuita dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dal comma 702 della Legge n. 147/2013;

**RILEVATO** che il comma 677 impone inoltre che il Comune *“può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille”*;

**VISTE** le modifiche intervenute ad opera del D.L. 6 marzo 2014, n.16, che, integrando la predetta previsione, ha innalzato l'aliquota massima da adottare, per il solo anno 2014, disponendo che: *“per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'[articolo 13](#), comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'[articolo 13](#) del citato decreto-legge n. 201, del 2011”*;

**PRESO ATTO** dello specifico vincolo fissato per i fabbricati rurali ad uso strumentale, (di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011), per i quali è stabilito che il limite di aliquota da applicare non può superare la misura dell'1 per mille;

**EVIDENZIATO** che, ai sensi del comma 683 della più volte citata Legge n. 147/2013 *“spetta al Consiglio comunale approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, individuati analiticamente nell'apposito regolamento del tributo, alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

**PRESO ATTO** che la Legge di stabilità n.145/2018 art. 1 comma 1033 lettera b) ha confermato anche per l'anno 2019 l'esenzione sull'abitazione principale e relative pertinenze sulla TASI;

**RILEVATO** che per quanto sopra esposto, si confermano le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (I.U.C.-TASI), da applicare per l'anno 2019, nella misura del 2.10 per mille per tutte le tipologie di immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze, del 2.30 per le categorie D, esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art.9, comma 3 bis del Decreto Legge n.557/93 convertito con modificazioni dalla legge n.133/1994) e le Aree Fabbricabili, come riportate nel prospetto riepilogativo che segue:

Aliquote			Tipologia immobile
IMU	TASI	TOT	
9,00	2,10	<b>11,10 per mille</b>	Per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dalle altre tipologie di immobili con aliquota IMU differenziata.
4,00	2,00	<b>6,00 per mille</b>	Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie C2, C6 e C7, <b>limitatamente</b>

			<b>alle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9.</b>
7,60	//	<b>7,60</b> per mille	Per le Aree Edificabili
7,60	2,30	<b>9,90</b> per mille	Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D <b>il cui gettito IMU</b> è interamente devoluto allo Stato e sui quali non viene applicato nessun aumento da parte del Comune.

**RITENUTO** opportuno, altresì, confermare la riduzione di aliquota nella misura del 0,40 per mille per le abitazioni possedute a titolo di proprietà o altro diritto reale, tenute a disposizione, libere e non occupate, dai residenti nel Comune di Davagna;

**VERIFICATO** che, in considerazione di quanto illustrato e delle aliquote, nonché delle detrazioni ed agevolazioni previste dal regolamento comunale, il gettito previsto a titolo di TASI, per l'anno 2019, risulta presumibilmente pari ad euro 144.082,67, compatibile con i costi dei servizi indivisibili da indicare in bilancio, individuati analiticamente nell'allegato A;

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**EVIDENZIATO** che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, solo a seguito dell'approvazione da parte dell'organo consiliare, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, nonché della comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2014;

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente TASI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

**VISTO** lo Statuto comunale;

**VISTI** i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di che trattasi;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

## **D E L I B E R A**

1. **DI RITENERE**, tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **L'ADOZIONE** del presente provvedimento quale atto propedeutico all'approvazione del bilancio pluriennale 2019-2021 e del bilancio annuale di previsione 2019;
3. **DI CONFERMARE**, le aliquote relative alla I.U.C.-TASI da applicare per l'anno d'imposta 2019, come specificato in premessa;
4. **DI DARE ATTO** che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU non deve essere superiore, per ciascuna tipologia di immobile, all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, come disciplinato dall'art. 1 comma 677, della Legge n. 147/2013, come integrato dal D.L. n. 16/2014 e di rispettare l'art. 1 comma 26 della Legge di stabilità 208/2015 per l'anno 2016 e l'art. 1 comma 37 della Legge di Stabilità n. 205/2017;
5. **DI DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell'imposta unica comunale

per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili (I.U.C.-TASI), si rinvia alle norme di legge ed al regolamento comunale per la disciplina della stessa;

6. **DI DARE ATTO** che le aliquote che qui si confermano e le detrazioni ed agevolazioni stabilite dal regolamento comunale, garantiranno, per l'anno 2019 un gettito a copertura dei costi dei servizi indivisibili indicati nell'allegato A, e che alla copertura della quota mancante si provvederà mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale da reperire nell'ambito delle spese del bilancio comunale;
7. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Consiglio Comunale ai fini di procedere all'adozione di apposito provvedimento da parte dell'organo consiliare, all'atto dell'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019.

Del che si è redatto il presente verbale

**IL PRESIDENTE**  
F.to Romildo Malatesta

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. Luigi Guerrera

---

**TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art.125 D.Lgs.267/00)**

Contestualmente alla pubblicazione all'albo, copia del presente verbale è trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari e messa a disposizione dei Consiglieri tramite gli stessi Capigruppo.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. Luigi Guerrera

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)**

Certifico io SEGRETARIO COMUNALE previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 13-03-2019 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.

Davagna, li 13-03-2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. Luigi Guerrera

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 commi 3/4 D.Lgs.267/00)**

**Divenuta esecutiva in data 01-02-2019**

Davagna, li 13-03-2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. Luigi Guerrera

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Davagna, li \_\_\_\_\_

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**  
( Davide Poggi)

=====